Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

# ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Disciplina della circolazione stradale, in occasione della manifestazione podistica denominata "40ª Wizz Air Venicemarathon", in programma domenica 25 ottobre 2026

## IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n. 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 9, 14 e 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO, per quanto applicabile alla predisposizione della segnaletica temporanea connessa alla manifestazione, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (aree interne ai porti e aeroporti), che individua, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 285/1992, quali aree interne ai porti quelle poste entro le recinzioni di confine, i cui limiti sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità;

CONSIDERATO il Decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 – Conferimento deleghe e poteri, che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTA l'Ordinanza n. 98/2015 del 21 luglio 2015 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 98/2015 del 21 luglio 2015, originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto di Venezia, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n. 1299 del 4 aprile 2025;

VISTA l'Ordinanza n. 150/2009 del 21 dicembre 2009 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 150/2009 del 21 dicembre 2009, originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto di Venezia, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n. 1298 del 4 aprile 2025;

VISTA la richiesta presentata dalla VENICEMARATHON S.S.D. a r.l., con sede in Venezia, finalizzata all'adozione dei provvedimenti necessari al regolare svolgimento della manifestazione podistica in programma domenica 25 ottobre 2026;

VISTA la nota prot. n. 22611 del 12 ottobre 2026 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha autorizzato, per quanto di competenza, lo svolgimento della manifestazione nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO che il percorso della manifestazione ricade parzialmente nell'area portuale di Venezia aperta all'uso pubblico;

RITENUTO opportuno modificare temporaneamente la circolazione stradale nelle aree portuali interessate dal passaggio della manifestazione, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, la regolarità dell'evento e l'incolumità pubblica;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

**ORDINA**

## PREMESSA

Domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 07.30 alle ore 16.00 circa, si terrà la manifestazione podistica denominata "40ª Wizz Air Venicemarathon".

Il percorso attraverserà le aree portuali di Bretella Colombuola, Parcheggio GMP, Via della Scomenzera, Ramo Santa Marta e Campo Stazione di San Basilio, per poi accedere alle aree di competenza del Comune di Venezia attraverso il Ponte Molin.

## ARTICOLO 1 – Obiettivi dell'Ordinanza

La presente Ordinanza disciplina temporaneamente la circolazione stradale e pedonale nelle aree portuali interessate dal transito della manifestazione indicata in premessa, al fine di garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza.

## ARTICOLO 2 – Modifiche e disciplina della circolazione stradale e pedonale

Dalle ore 07.30 alle ore 16.00 del 25 ottobre 2026 è vietata la circolazione a tutti i veicoli, velocipedi e pedoni lungo la direttrice Bretella Colombuola – Parcheggio GMP, limitatamente

all'area interessata dal transito degli atleti e opportunamente delimitata ed evidenziata dall'Organizzatore, Vicolo Sant'Andrea, Calle Dietro ai Magazzini, Ramo Santa Marta, Varco San Nicolò fino al Ponte Molin.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è autorizzato il transito a passo d'uomo e con dispositivo luminoso lampeggiante attivo ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ai mezzi di soccorso, ai mezzi necessari per la pulizia del percorso e l'asporto dei rifiuti, nonché ai mezzi dell'Organizzatore strettamente necessari al regolare svolgimento della manifestazione, compatibilmente con le condizioni di sicurezza e con il transito degli atleti.

Durante lo svolgimento dell'evento, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza n. 150/2009 richiamata in premessa, è consentita la sosta lungo la rampa compresa tra il Varco Sant'Andrea e la Strada Regionale SR11 ai veicoli del Comando della Polizia di Frontiera di Venezia, ai mezzi delle Agenzie Marittime e agli altri veicoli muniti di specifica autorizzazione alla sosta rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale.

## ARTICOLO 3 – Prescrizioni per il Comitato organizzatore

Il Comitato organizzatore dell'evento è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni e condizioni, oltre a quelle stabilite dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale nell'autorizzazione citata in premessa:

1. predisporre lungo l'intero percorso della gara un adeguato numero di addetti, con particolare attenzione alle aree adiacenti a parcheggi, intersezioni e attraversamenti pedonali;
2. garantire, mediante proprio personale qualificato, il controllo della viabilità nelle aree portuali interdette al traffico veicolare, adottando ogni precauzione necessaria a tutelare la sicurezza dei partecipanti e degli altri utenti, assicurando in particolare il costante presidio nei seguenti punti:
   - Bretella Colombuola, ingresso Parcheggio GMP;
   - sottopasso della Rampa Sant'Andrea, area ferroviaria;
   - Calle Dietro ai Magazzini, attraversamento pedonale in corrispondenza dell'imbarcadero ACTV di Santa Marta;
3. assicurare che lungo l'intero percorso siano preventivamente eliminate o adeguatamente segnalate le potenziali criticità che possano costituire ostacolo, impedimento o pericolo per i partecipanti;
4. provvedere, al termine dell'evento, alla rimozione di quanto installato per la delimitazione e la segnalazione del percorso, alla pulizia delle aree interessate e al ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità.

## ARTICOLO 4 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabili.

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

## ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte e interessate dal percorso della manifestazione.

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza hanno efficacia il giorno 25 ottobre 2026, dalle ore 07.30 alle ore 16.00, fatto salvo l'eventuale anticipato ripristino delle ordinarie condizioni di circolazione qualora siano cessate le esigenze connesse al passaggio della manifestazione.

Decorso il termine di validità della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Roberto Mantovanelli

MANTOVANELLI
ROBERTO
20.10.2026
11:23:06
GMT+02:00

Allegato: planimetria del percorso della manifestazione.